



# CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

**DIRIGENZA AREA 2**  
Segreteria Comando

## ORDINANZA N. 88

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19

### IL SINDACO

#### VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19*”;
- per quanto ancora applicabile il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2020;

#### RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020, che sarà efficace a fare data dal 14 aprile 2020 e fino al 3 Maggio p.v., salvo proroghe, rivolto a dettare disposizioni attuative dei Decreti Legge richiamati sopra;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.ri da 1 a 18, tutte del 2020, inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

RICHIAMATE altresì le precedenti Ordinanze del Sindaco n.ri 72 e 86 del 2020, anch'esse improntate alla salvaguardia della salute pubblica in relazione all'emergenza Covid 19;

TENUTO CONTO dell'obiettivo tracciato dal complesso dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da covid 19;

CONSIDERATO in particolare che il combinato disposto normativo - come anche interpretati dalle Autorità emittenti alla luce della pratica applicazione - si pone come obiettivo di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e comunque da intendersi ridotto al minimo indispensabile, obiettivo perseguito anche attraverso la sospensione delle attività lavorative non funzionali ad affrontare l'emergenza sanitaria in atto;

CHE - per quanto ancora in gran parte incerte le dinamiche di circolazione e pervasività del virus fra la popolazione umana - è a questo punto dimostrata la trasmissibilità per via respiratoria e un'elevata capacità di contagio, circostanza che appare tanto più confermata nell'ambito di spazi ristretti e poco areati;

VALUTATO che per soddisfare compiutamente l'obiettivo traguardato dal Legislatore, cui per pacifica interpretazione

Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099

[www.comunefinaleligure.it](http://www.comunefinaleligure.it) – e-mail: protocollo@comunefinaleligure.it

sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali, in primis attraverso l'impiego mirato della Polizia Municipale, è necessario integrare il perimetro dispositivo vigente attraverso la previsione di puntuali regole di comportamento, ragionate sulla realtà socio economica del Comune;

TENUTO CONTO del fatto che la conformazione del territorio comunale, esteso e votato allo svolgimento di attività outdoor – per le quali risulta particolarmente noto al grande pubblico – rende estremamente problematico presidiare con la dovuta intensità vaste zone ubicate tanto lungo la linea di costa, quanto nell'entroterra, circostanza che risulta tanto più vera in caso di condizioni meteorologiche favorevoli;

CHE la progressiva chiusura di punti di approvvigionamento, anche fra quelli autorizzati ad operare ai sensi della normativa richiamata in premessa, orienta la clientela verso quegli esercizi che continuano l'attività, suggerendo l'adozione di specifiche misure di protezione dal contagio a tutela dei titolari e dipendenti dei punti vendita, ma in definitiva anche di tutti i consumatori;

CHE la stagione primaverile e la prossima sequenza di giornate festive potrebbe indurre un rilassamento della volontà di aderire al prorogato regime vincolistico, circostanza che, ove confermata, renderebbe vano l'impegno delle forze dell'ordine seppure impegnate al massimo delle risorse disponibili;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa, finalizzate a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus;

PRESO ATTO in particolare del disposto dell'art. 3/II del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente Sez. V del TAR Campania, depositato il 18 marzo u.s., che ha riconosciuto la fondatezza giuridica delle ordinanze in materia sanitaria che dispongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

VISTO c. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riferimento all'art. 50/V;

VISTA la Legge n. 241/1990 “*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

#### **ORDINA**

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

1) è interdetto l'accesso agli arenili, ad esclusione dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente.

2) in occasione delle giornate festive e prefestive è interdetto l'accesso presso le seguenti aree pubbliche, ad esclusione delle persone residenti o dimoranti

2.a) frazione di Perti, a partire dall'intersezione fra la Via Don M. Scarrone con la Via Calice,

2.b) frazione di Verzi, a partire dall'intersezione fra la Via per Verzi e la Via Calvisio,

2.c) località La Cremà, a partire dall'intersezione fra Vico Bedina e la Via Calvisio,

2.c) Piazza dei Pescatori, Piazza del Mare e molo di Varigotti,

2.d) molo di Finale Pia

3) fermo restando il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato 4 del D.P.C.M. 10 Aprile 2020, di indossare mascherine protettive per accedere ad esercizi commerciali, uffici pubblici, filiali di istituti di credito, uffici postali, mezzi del trasporto pubblico, nonché in tutte le circostanze ove, in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sia possibile mantenere la distanza prescritta al punto d) (almeno un metro) del richiamato D.P.C.M. 10 Aprile 2020.

4) il rispetto delle ulteriori norme di comportamento, che si intendono qui integralmente richiamate, già previste con precedente Ordinanza del Sindaco n. 86 del 3 Aprile 2020.

**La presente ordinanza sarà efficace a partire da martedì 14 Aprile e fino al 3 Maggio 2020 compreso, salva possibilità di proroga.**

### **INFORMA**

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dall'art. 4 del richiamato D.L. n. 19/2020

### **MANDA**

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Regione Liguria
- Polizia Municipale Finale Ligure
- Sigg. Dirigenti del Comune di Finale Ligure
- Sig. Direttore Generale Finale Ambiente Spa
- Comando Stazione Carabinieri Finale Ligure
- Comando Teneza Guardia di Finanza Finale Ligure
- Vigili del Fuoco Finale Ligure

### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso per via giurisdizionale davanti al TAR Liguria entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal termine di pubblicazione.

Finale Ligure, 12/04/2020

SINDACO  
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*